



# PROCURA GENERALE

della

Corte di cassazione

Prot. 8889/155/14 D del 30/03/2017

Proc. n. 161/2014 R.G. – Udienza 3 aprile 2017

## IL PROCURATORE GENERALE

*Letti* gli atti relativi al procedimento n. 161/2014 R.G., concernente il dott. Michele EMILIANO, nato a Bari il 23 luglio 1956, magistrato attualmente collocato fuori del ruolo organico della magistratura per mandato elettivo regionale;

*vista* la richiesta dell'Ufficio in data 25 luglio 2016 di fissazione della discussione orale dinanzi alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in relazione all'inculpazione concernente la violazione dell'art. 3, comma 1, lettera h), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, riferita alla condotta in atto fino alla medesima data del 25 luglio 2016;

*rilevato* che in relazione ad ulteriori risultanze documentali, acquisite successivamente alla suddetta richiesta dell'Ufficio e allegate alla presente per l'acquisizione agli atti del procedimento, emerge la prosecuzione della condotta oggetto di contestazione nei confronti del magistrato anche per il periodo successivo alla richiesta di dibattimento ed in relazione a ulteriori evenienze suscettibili di possibile integrazione della medesima violazione disciplinare;

*che* di conseguenza appare necessario procedere alla integrazione della inculpazione, a norma dell'art. 18, comma 3, lettera c), e comma 4, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, in relazione agli artt. 430 e 516 cod. proc. pen., in ragione della opportuna unificazione in unica contestazione, a garanzia dello stesso magistrato e in prevenzione di una eventuale separata reiterazione dell'iniziativa disciplinare obbligatoria da parte dell'Ufficio;

*trasmette* la presente richiesta alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con i documenti allegati, per l'unione agli atti del procedimento n. 161/2014 R.G. – disponendone altresì l'inserimento nel fascicolo di questo Ufficio – con riserva di eventuale esibizione (art. 18, comma 3, lettera c, d.lgs. n. 109/2006) e di contestazione suppletiva in sede di giudizio, riformulando unitariamente l'inculpazione nei seguenti termini:

INCOLPATO

dell'illecito disciplinare di cui agli articoli 1, comma 1, e 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, nel testo modificato dalla legge 24 ottobre 2006, n. 269, per avere, quale magistrato collocato in aspettativa e fuori del ruolo organico della magistratura per lo svolgimento del mandato amministrativo di Sindaco del Comune di Bari (due mandati, senza soluzione di continuità, giugno 2004 - giugno 2009 e quindi giugno 2009 - giugno 2014), poi per l'incarico di assessore "esterno" del Comune di S. Severo (FG), quindi per lo svolgimento del mandato elettivo di Presidente della Regione Puglia (da giugno 2015 sino alla data odierna):

(a) ricoperto, nel corso del suddetto periodo, gli incarichi di: segretario regionale del Partito Democratico - PD della Puglia, dall'ottobre 2007 all'ottobre 2009; presidente del Partito Democratico - PD della Puglia, dal novembre 2009 al gennaio 2014; nuovamente segretario regionale del Partito Democratico - PD della Puglia, a partire da febbraio 2014 al 21 maggio 2016; cariche dirigenziali che presuppongono, per Statuto, l'iscrizione al partito politico di riferimento e che per converso non sono coesenziali all'espletamento dei mandati e dell'incarico suddetti presso gli enti territoriali;

(b) presentato, nel marzo 2017, a norma del Regolamento per le procedure di elezione del Segretario e dell'Assemblea nazionale, approvato dalla direzione del Partito Democratico - PD in data 24 febbraio 2017, quale componente della Direzione nazionale, la propria candidatura e le relative linee programmatiche per l'elezione a Segretario nazionale del Partito Democratico - PD, carica di vertice di rappresentanza e di espressione dell'indirizzo politico del partito, funzionale alla successiva proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri (art. 3 dello Statuto); candidatura a Segretario nazionale che presuppone anch'essa l'iscrizione al partito, a norma dell'art. 9, paragrafo 3, dello Statuto del Partito Democratico - PD.

In tal modo il dott. EMILIANO, iscrivendosi ad un partito e svolgendo attività partecipativa e direttiva in forma sistematica e continuativa, ha violato, a partire dal 2007, la disposizione dell'art. 3, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 109/2006, norma a sua volta attuativa della prescrizione dell'art. 98, terzo comma, della Costituzione, posta a garanzia dell'esercizio indipendente ed imparziale della funzione giudiziaria e valevole anche in relazione ai magistrati che non svolgano temporaneamente detta funzione, per essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura (Corte cost., sentenza n. 224 del 2009; C.S.M., Sezione disciplinare, sentenza n. 100 del 2010).

Notizia circostanziata dei fatti acquisita in data 27 novembre 2013 e successivamente fino a oggi.

Roma, 30 marzo 2017

per IL PROCURATORE GENERALE

Carmelo Sgroi, sostituto

